

# WINKLER & SANDRINI

*Wirtschaftsprüfer und Steuerberater  
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili*

*Wirtschaftsprüfer und Steuerberater  
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili*  
Peter Winkler Stefan Sandrini  
Stefan Engele  
Martina Malfertheiner Oskar Malfertheiner  
Stefano Seppi Massimo Moser  
Andrea Tinti Michael Schieder  
Carla Kaufmann  
**Rechtsanwalt - avvocato**  
Chiara Pezzi  
**Mitarbeiter - Collaboratori**  
Karoline de Monte Iwan Gasser  
Thomas Sandrini Mariatheresia Obkircher  
Julia Maria Graf

<b>numero:</b>	95i
<b>del:</b>	2025-12-03
<b>autore:</b>	Andrea Tinti

## *Circolare*

A tutte le società di capitali, consorili e cooperative costituite come società di capitali

**Entro 31.12.2025 iscrizione nel Registro delle imprese del domicilio digitale (PEC) dell'amministratore unico o dell'amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del consiglio di amministrazione**

### **Sintesi:**

Dal 31 ottobre 2025 cambia l'obbligo per gli amministratori di società di comunicare al Registro Imprese il proprio domicilio digitale (PEC).

L'obbligo riguarda solo amministratore unico, amministratore delegato o, in mancanza, presidente del CdA, esclusi gli amministratori di società di persone.

La PEC deve essere personale e non coincidere con quella della società.

Sono interessate solo le società di capitali (incluse consorili e cooperative con tale forma).

Le società già esistenti devono adeguarsi entro il 31 dicembre 2025; per nuove nomine la comunicazione è contestuale.

La mancata comunicazione comporta sanzioni amministrative.

Come noto<sup>1</sup>, la Legge di Bilancio 2025<sup>2</sup> prevedeva il nuovo obbligo<sup>3</sup> di **iscrivere nel Registro delle Imprese il domicilio digitale (indirizzo PEC, ovvero la posta elettronica certificata)** degli amministratori di società.

**A decorrere dal 31.10.2025** sono state modificate recentemente con Decreto Legge<sup>4</sup> (ancora in fase di conversione con possibili modifiche) le predette regole da parte degli amministratori di società. Anche Unioncamere<sup>5</sup> è intervenuta recentemente fornendo le prime indicazioni operative.

Pur potendo subire la normativa ancora delle modifiche le società già esistenti al 31 ottobre 2025 **dovranno adeguarsi** alle nuove disposizioni entro e non oltre il **31 dicembre 2025**, ovvero apportare le modifiche necessarie. Ciò riguarda in particolare i casi in cui finora non era stato comunicato **alcun domicilio** digitale degli amministratori o in cui era stato comunicato come domicilio digitale quello della società.

1 Si veda la nostra circolare n. 16/2025, punto 39 e n. 52/2025

2 Legge n. 207 del 30.12.2024, art. 1, comma 860.

3 Art. 5 comma 1 DL 179/2012

4 DL Nr. 159/2025, c.d. "Decreto Sicurezza Lavoro",

5 Documento Unioncamere 10.11.2025; Orientamenti Commissione Unioncamere / Notariato 25.9.2025

## 1 La nuova disciplina

Le novità introdotte sono le seguenti

- 1) L'obbligo di disporre di una PEC da comunicare al Registro Imprese interessa le seguenti tre categorie di soggetti (e non altre cariche):
  - l'amministratore unico o
  - l'amministratore delegato, o
  - in mancanza, il Presidente del Consiglio di amministrazione.
- 2) non sono soggetti all'obbligo in esame gli amministratori di società di persone e altri soggetti prima ricompresi
- 3) il domicilio digitale / PEC da comunicare deve essere **univoco** e pertanto **non può coincidere con quello della società**.

**Nota:** ad oggi risulta possibile la comunicazione della medesima PEC in relazione a più incarichi<sup>6</sup> (es. incarico di amministratore in favore di una pluralità di imprese) e la comunicazione di una PEC di cui si abbia già disponibilità<sup>7</sup>.

## 2 Società interessate

Nonostante vi siano ancora problemi di coordinamento delle disposizioni normative con possibilità di modifiche ulteriori delle stesse, Unioncamere<sup>8</sup> ha reso noto che l'obbligo in questione riguardi:

- le sole **società di capitali**, nonché
- le società consortili e cooperative che rivestono la forma giuridica di società di capitali.

## 3 Tempistica

La comunicazione del domicilio digitale (PEC) va dunque comunicata:

- per i soggetti che al 31.10.2025 ricoprono le predette cariche, la comunicazione dell'indirizzo PEC va **effettuata entro il 31.12.2025**;
- per i soggetti nominati / confermati, la comunicazione dell'indirizzo PEC va effettuata **contestualmente alla richiesta** di iscrizione della nomina:
  - sia come prima nomina;
  - che come conferma.

In assenza di contestuale presentazione della domanda di iscrizione della PEC in oggetto, le domande di iscrizione di nuova società o di nomina/conferma delle cariche sono **sospese** fino a regolarizzazione.

## 4 Sanzioni

In caso di mancata comunicazione della PEC è applicabile irrogabile una sanzione amministrativa da € 206 a € 2.064<sup>9</sup>.

## 5 Considerazioni e consigli finali

È necessario affrontare tempestivamente la questione. Ciò riguarda come già scritto in particolare i casi in cui finora non era stato comunicato **alcun** **domicilio** digitale degli amministratori o in cui era stato comunicato come domicilio digitale **quello della società**.

**In questi casi, invitiamo i nostri clienti a contattare il nostro studio.**

6 circ. Assonime 25.6.2025 n. 15, p. 10 - 11, e l'Orientamento n. 3, luglio 2025

7 Orientamento n. 3, luglio 2025, della Commissione paritetica Unioncamere e Consiglio nazionale del Notariato

8 documento reso pubblico il 10.11.2025

9 la sanzione di cui all'art. 2630, C.c. in misura raddoppiata ex. art. 16, comma 6-bis, DL n. 185/2008

Nel corso della conversione del decreto d'urgenza sono probabili ulteriori modifiche; ciononostante, è opportuno affrontare la questione con anticipo, almeno per i casi più chiari (ovvero quelli descritti in questa circolare).

Inoltre, si raccomanda agli amministratori di gestire e curare con attenzione le proprie caselle di posta elettronica esclusiva. La mancata apertura delle e-mail PEC recapitate equivale in pratica ad accettare una raccomandata senza leggerla.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

*cordiali saluti*

*Winkler & Sandrini  
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili*

*Peter Winkler, Francesco Montroni, Mon Engeli*